



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 1.000.000,00 emesso il 21/01/89 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo per un importo complessivo di € 5.775,33.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 13979 del 15/06/2007, sostiene che l'intermediario non può applicare condizioni diverse da quelle rese note ai risparmiatori al momento della sottoscrizione dei titoli.

Chiede pertanto all'Arbitro di ricalcolare il rimborso dovuto tenendo conto, per il periodo dal 21° al 30° anno, della cifra stampata sul retro del buono; di conseguenza, domanda che gli sia restituita la differenza tra l'importo effettivamente dovuto (€ 11.250,00 lordi) e quello già rimborsato (€ 5.775,33 netti).

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.



Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto di ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/06/1986 e che lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per il buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di avere corrisposto al sottoscrittore "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018.

Sostiene che, sin dalla data dell'emissione, il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza del buono alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul titolo al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso", che assolve "pienamente" alla funzione di trasparenza.

Soggiunge che, con la sentenza n. 3963/19, le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, hanno ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un "falso affidamento nel ricorrente"; afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "le somme complessivamente dovute", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

Richiama altresì la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In sede di repliche, il ricorrente evidenzia che l'intermediario ha inserito nelle controdeduzioni frasi non riconducibili al proprio ricorso che riguarda, invece, un buono fruttifero serie "Q/P", sottoscritto in data 21/01/89 e sprovvisto sul retro di indicazioni in merito alla modifica dei rendimenti per il periodo compreso tra 21° ed il 30° anno.

Quanto all'eccezione dell'intermediario circa la conformità delle modifiche apportate sul buono alle previsioni del decreto 13/06/1986, richiama le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 13979/2007 secondo cui, pur dovendosi convenire in merito alla possibilità di variazioni successive dei diritti acquisiti dai sottoscrittori dei titoli ad opera di sopravvenuti decreti ministeriali, in mancanza di questi ultimi, come nel caso di specie, occorre comunque dare rilevanza alle diciture riportate sui moduli; il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si definisce infatti sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, per cui il sottoscrittore, pur consapevole di eventuali successive modifiche dei tassi d'interesse ad opera dell'amministrazione pubblica, non è in grado di presumere che, già al momento dell'emissione, siano valide condizioni diverse da quelle prospettate nel titolo.

Infine, relativamente all'eccezione dell'intermediario circa la scarsa diligenza mostrata dal ricorrente (che non si sarebbe informato sui rendimenti della serie "Q"), ritiene "del tutto illogico e giuridicamente infondato" pretendere che il cliente mostri la medesima diligenza richiesta dalla legge al professionista.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall'intermediario di cui il ricorrente allega copia.

Va precisato che il BFP in questione è stato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risulta emesso in data 21/01/1989 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina del BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte del Buono ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro dello stesso, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dal ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detto BFP, tenuto conto che la stampigliatura sul retro, in ogni caso, nulla dice circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *“secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi”*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *“in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”* (così Cass. n. 13979/2007, cit.). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del suddetto buono, il rendimento indicato sul retro dello stesso, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS